

REGOLAMENTO
SUL PATROCINIO ED IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI
A FAVORE DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE

SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Ambito di applicabilità: procedimento di responsabilità civile, penale e contabile
- Art. 3 – Soggetti esclusi
- Art. 4 – Esclusioni
- Art. 5 – Condizioni per l'ammissione
- Art. 6 – Carenza di conflitto di interessi
- Art. 7 – Istanza per l'ammissione
- Art. 8 – Ammissione al patrocinio
- Art. 9 – Rimborso delle spese legali in sede successiva all'esito del procedimento
- Art. 10 – Conclusione favorevole
- Art. 11 – Norme finali

Art. 1 Oggetto

1. Le norme di cui al presente regolamento disciplinano le condizioni e le procedure per il sostenimento a carico dell'Ente delle spese di difesa legale di dipendenti e amministratori in procedimenti civili, penali o contabili connessi all'esercizio delle loro funzioni.
2. Il sostenimento delle spese dei dipendenti, secondo le circostanze e la disciplina, può avvenire
 - a) fin dall'apertura del procedimento quando non sussista conflitto di interessi limitatamente ai procedimenti penali e civili (patrocinio diretto dell'ente);
 - b) esclusivamente in sede successiva di rimborso, all'esito del procedimento, quando si tratti di procedimenti contabili ovvero quando per procedimenti civili o penali l'assunzione fin dall'apertura del procedimento non sia possibile per la sussistenza di un conflitto di interessi.
3. Ai sensi dell'art. 86 comma 5 del TUEL il sostenimento a carico dell'Ente degli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale a favore degli amministratori avviene solo in sede successiva di rimborso.

Art. 2 Ambito di applicabilità: procedimento di responsabilità civile, penale e contabile

1. Il dipendente comunale ha diritto alla tutela legale ovvero al rimborso delle relative spese esclusivamente quando il procedimento di responsabilità civile, contabile o penale è aperto nei propri confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio e della funzione e all'adempimento dei compiti d'ufficio.
2. Le stesse tutele sono riconosciute al Segretario Generale come previsto dall'art. 104 del CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali del 17 dicembre 2020.
3. La medesima tutela è altresì accordata agli Amministratori locali, ove si verifichi l'apertura a loro carico di un procedimento per fatti connessi all'esercizio della funzione pubblica, ai sensi dell'art 86, comma 5 del TUEL.

Art. 3 Soggetti esclusi

Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge. Tanto meno possono essere rimborsate le spese a collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune.

Art. 4
Esclusioni

Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente o dall'amministratore.

Art. 5
Condizioni per l'ammissione

1. Indipendentemente dal fatto che il dipendente o l'amministratore dell'Ente ricopra la qualifica di "pubblico ufficiale", la tutela opera solo in presenza di addebiti il cui nesso di causalità è legato all'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente e direttamente connessa all'espletamento di un servizio o all'adempimento di compiti d'ufficio.
2. Affinché possa procedersi al riconoscimento della tutela legale deve essere preventivamente verificata la sussistenza dei seguenti presupposti, che devono ricorrere congiuntamente:
 - a) rapporto organico di servizio per il dipendente, di mandato per l'Amministratore;
 - b) assenza di conflitto di interessi con l'Ente all'esito del giudizio;
 - c) tempestività dell'istanza e gradimento del legale da parte dell'Ente, limitatamente ai casi di richiesta di assunzione degli oneri di difesa fin dall'apertura del procedimento (patrocinio diretto) da parte dell'Ente;
 - d) tempestività della comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'Amministratore con l'indicazione del nominativo del legale ai fini del futuro riconoscimento del rimborso da parte dell'Ente nel caso di esito favorevole.

Art. 6
Carenza di conflitto di interessi

1. Il conflitto di interessi sorge:
 - a) quando l'attivazione del procedimento civile, contabile o penale provenga da Organi comunali;
 - b) nel caso in cui il Comune si sia costituito come parte civile quale parte offesa in relazione ai fatti;
 - c) quando, limitatamente ai dipendenti, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento giudiziario penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente;
2. Fuori dai casi di cui al comma precedente, ove l'Ente opponga l'esistenza di un conflitto di interessi questo deve essere debitamente motivato, individuandone i concreti ed effettivi contenuti.
3. L'esclusione del conflitto di interesse in fase iniziale non preclude l'opponibilità in fase successiva quando emergano fatti nuovi in corso o all'esito del procedimento in oggetto.

Art. 7
Istanza per l'ammissione

1. Per poter essere ammesso alla tutela legale e/o al rimborso delle spese legali, il dipendente/amministratore formula istanza redatta in carta semplice.
2. L'istanza, deve contenere:
 - a) l'indicazione del procedimento cui si riferisce allegando l'atto giudiziario notificato da parte dell'autorità giudiziaria e ogni informazione utile su di esso;
 - b) la comunicazione del nominativo del legale prescelto ai fini dell'espressione del gradimento;
 - c) l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale.
3. Anche quando si abbia diritto all'assunzione a carico dell'Ente degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento (patrocinio diretto da parte dell'Ente) gli oneri restano a carico dell'interessato e si applica la disciplina del rimborso all'esito del giudizio qualora non sia raggiunto il comune gradimento sul legale, ovvero quando ne faccia richiesta il dipendente.

Art. 8
Ammissione al patrocinio

1. Il Comune, sussistendo le condizioni di cui al presente regolamento, procede all'ammissione e al riconoscimento del patrocinio fin dall'inizio del procedimento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a). Il compenso professionale è fissato nel limite dei valori medi delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, parametrati all'incarico di un unico legale; sono fissati nei medesimi limiti i compensi professionali per ulteriori incarichi strettamente necessari per la difesa, quali ad esempio l'incarico a periti di parte.
2. Il legale scelto dal dipendente o Amministratore per la propria difesa in giudizio non deve trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con il Comune di Seregno. Non deve avere con l'Ente, né contenziosi personali, né per i propri aventi causa (quali familiari e affini) e nemmeno avere incarichi di assistenza e difesa pendenti contro il Comune di Seregno.
3. Il legale è tenuto a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico comportante decadenza dal gradimento.
4. Il gradimento da parte dell'Ente sul legale scelto dal dipendente/amministratore è espresso previa istruttoria da parte dell'Avvocatura Civica. Il gradimento si intende favorevole decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del dipendente/amministratore senza una risposta contraria al riguardo.

5. L'ammissione al patrocinio ovvero il suo diniego e l'espressione del gradimento sul legale sono provvedimenti di competenza del Dirigente cui afferisce l'Avvocatura, su conforme istruttoria e parere del Responsabile dell'Avvocatura, verificata la sussistenza dei presupposti indicati nel presente regolamento.
6. Resta inteso che una condanna esecutiva in qualunque stato e grado del procedimento comporta l'instaurarsi di una condizione di conflitto di interessi, tale per cui gli oneri di difesa dei successivi gradi di giudizio saranno a carico dell'interessato anche con prosecuzione del medesimo difensore, fatto salvo il diritto al loro rimborso a carico dell'Ente nel caso di successiva sentenza favorevole al dipendente.
7. Qualora sia riconosciuta la responsabilità a carico del dipendente, le spese anticipate dall'Ente, nel caso di assunzione diretta del patrocinio, saranno ripetute nei confronti dello stesso.

Art. 9

Rimborso delle spese legali in sede successiva all'esito del procedimento

1. Qualora non sia applicabile l'assunzione del patrocinio a carico dell'Ente fin dall'inizio del procedimento il rimborso delle spese legali sostenute dall'interessato per la propria difesa legale in procedimenti civili penali o contabili è ammesso in sede successiva all'esito del procedimento stesso secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il dipendente o l'amministratore devono aver comunicato tempestivamente l'apertura del procedimento a proprio carico, nonché il legale individuato per la difesa.
3. Non si procede al rimborso qualora siano pendenti ulteriori gradi di giudizio.
4. Il rimborso delle spese legali viene effettuato direttamente al dipendente/amministratore a seguito di presentazione di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità e di parcella quietanzata, entro il limite dei valori medi delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, parametrati all'incarico di un unico legale; sono fissati nei medesimi limiti i compensi professionali per ulteriori incarichi strettamente necessari per la difesa, quali ad esempio l'incarico a periti di parte.
5. Non si provvede al rimborso per la quota erogata dallo Stato ai sensi dell'art. 1 commi 1015 e seguenti della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

Art. 10

Conclusione favorevole

1. Il rimborso degli oneri di difesa sarà assicurato a favore del dipendente/amministratore solo in presenza di conclusione favorevole del procedimento.

2. In materia di procedimento penale:
 - a) Per "conclusione favorevole del procedimento" deve intendersi una sentenza di assoluzione del dipendente/amministratore emessa ai sensi dell'art. 530, commi 1 e 2, del Codice di Procedura Penale o altro provvedimento (es. archiviazione nella fase delle indagini preliminari) che esclude ogni responsabilità, e ciò anche nell'ipotesi in cui il Comune abbia provveduto ad attivare la promozione dell'azione penale.
 - b) Nei casi di sentenza di assoluzione con la formula perché "il fatto non costituisce reato" ovvero "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" o per cause di esenzione di punibilità le spese legali sono in carico all'Ente salvo che dalle motivazioni della sentenza e dei fatti ivi accertati non sia rilevata una condizione di conflitto di interessi ai sensi dei commi 1 lettera a) e comma 2 dell'art. 6.
 - c) Non si provvede al rimborso in ipotesi di prescrizione, di patteggiamento ovvero nei casi di estinzione del reato per intervenuta oblazione o amnistia.
 - d) Non si provvede al rimborso nel caso di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati.
 - e) Nel caso di prescrizione intervenuta successivamente ad un precedente grado di giudizio conclusosi con sentenza di merito, si tiene conto dell'esito della predetta sentenza di merito.
 - f) Non si provvede al rimborso nel caso di sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione salvo che vi sia stato un esito di assoluzione nel grado di giudizio antecedente a quello nel corso del quale è intervenuta la depenalizzazione.
3. Per "conclusione favorevole del procedimento" in ambito civile si intende: l'esito in cui il dipendente/amministratore venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale.
4. Per "conclusione favorevole del procedimento" in materia contabile si intende: l'esito di sentenza di assoluzione del dipendente/amministratore. Qualora la sentenza accerti che il danno erariale si è realizzato e il dipendente o amministratore coinvolto sia stato assolto per assenza di dolo o colpa grave l'Ente valuta in base alla sentenza medesima l'eventuale permanenza del conflitto di interessi in ragione del danno procurato e della condotta tenuta e, ove ne ritenga la sussistenza, motivatamente non procede al rimborso.

Art. 11 Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo adotta.
2. Le disposizioni si applicano anche nei casi di sentenze favorevoli al dipendente/amministratore divenute irrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore di cui al comma 1 nonché alle cause pendenti a quella

data.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia, ivi comprese quelle della contrattazione collettiva in materia di rimborso delle spese legali. Le norme dei contratti collettivi, in caso di contrasto, prevalgono sul presente regolamento.
4. In ogni caso alle richieste di patrocinio e/o di rimborso delle spese legale di cui al presente regolamento si provvede nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa.
5. Ove consentito dalle leggi vigenti per tempo, ai fini dell'applicazione della disciplina del presente regolamento l'Ente può avvalersi di apposita polizza di copertura di spese legale.